

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione prima civile; Sentenza 25 febbraio 2000/27 giugno 2000, n. 8703.

Artigianato - Decisione della Commissione Regionale per l'Artigianato, adita in sede di ricorso - Impugnazione davanti al tribunale - Decisione in camera di consiglio sentito il pubblico ministero - Forma del provvedimento del tribunale - Decreto motivato ex art. 737 c.p.c. - Impugnabilità - Reclamo alla corte d'appello ex art. 739 c.p.c. - Provvedimento della corte d'appello che pronuncia sul reclamo - Decreto motivato art. 737 c.p.c. - Decreto collegiale - Sottoscritto dal solo presidente ex art. 135 c.p.c. - Provvedimento della corte d'appello - Natura sostanziale - Sentenza - Ricorribile per Cassazione, ex art, 111 Cost.

Impresa artigiana - attività svolta in luoghi diversi - non comporta pluralità di imprese

Ricorso proposto da:

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DELL'EMILIA ROMAGNA - C.R.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso l'avvocato D'OTTAVI MARIO, che la rappresenta e, difende unitamente all'avvocato ZUPPIROLI CESARINO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

NANNI GIANCARLO & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 38, presso l'Avvocato MONZINI ANTONIO, che la rappresenta e difenda, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositato l'11/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2000 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI; udito per il ricorrente, l'Avvocato Zuppiroli, che ha chiesto il rigetto (l'accoglimento - N.d.R.-) del ricorso; udito per il resistente, l'Avvocato Monzini, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento del 28 febbraio 1994 la **Commissione provinciale per l'artigianato** di Bologna cancellava dall'albo delle imprese artigiane la s.n.c. Nanni Giancarlo & C. per essere venuti meno i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443, perché svolgeva attività di "forno per panificazione" oltre che nella sede di via Emilia Ponente n. 157, anche presso "l'unità locale" di via Clavature sempre in Bologna.

La **Commissione regionale**, in data 22 settembre 1994, confermava tale provvedimento, osservando che pur essendo consentito anche all'impresa artigiana di svolgere una o più fasi del ciclo produttivo in luogo decentrato

rispetto alla sede dell'azienda, non poteva ritenersi, invece, legittimo - come accaduto nel caso di specie - che venissero istituite unità locali ove veniva svolto l'intero ciclo del processo produttivo, poiché in tal caso sarebbero ravvisabili due distinte imprese, contro cui il divieto di cui all'art. 3 ultimo comma della citata legge.

Avverso tale decisione la s.n.c. Nanni Giancarlo & C. ricorreva al **Tribunale** di Bologna, che con decreto in data 16 gennaio 1996 annullava la decisione della Commissione regionale e disponeva la reiscrizione della ditta nell'albo delle imprese artigiane di Bologna.

Avverso la decisione del tribunale la Commissione regionale per l'artigianato proponeva reclamo alla **Corte d'appello** di Bologna, che con decreto in data 21 marzo 1997, depositato l'11 aprile 1997, lo rigettava in base al rilievo che la legge quadro per l'artigianato non esclude che possa essere ritenuto artigiano l'imprenditore, che sia titolare di un'unica impresa articolata in unità produttive.

Contro tale provvedimento la Commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia Romagna ha proposto ricorso per **cassazione** sulla base di due motivi, illustrati con memoria.

La s.n.c. Nanni Giancarlo & C. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. ed erronea applicazione dell'art. 135 cod. proc. civ. e dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 443/85.

Secondo la ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe nullo:

1) perché, diversamente da come tassativamente disposto dal sesto comma dell'art. 7 della legge 443/85, il parere del P.M. è stato richiesto ed ottenuto soltanto in relazione al ricorso proposto e non, invece, sottoponendo al suo esame tutti gli atti del fascicolo d'ufficio, non consentendogli, in tal modo, di poter formulare il proprio parere "cognita causa";

2) perché la corte di appello, non considerando che il contenzioso in materia di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane attiene a diritti soggettivi ha adottato la propria decisione con decreto anziché con sentenza.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 3, terzo comma, ultima parte, della legge 8 agosto 1995 n. 443, in relazione all'art. 360, 1° comma, c.p.c..

La sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere illegittima la cancellazione della s.n.c. Nanni Giancarlo & C. dall'albo delle imprese artigiane.

La corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che con l'acquisto di un secondo "forno per la panificazione e commercio all'ingrosso o al minuto di pane, pasta, dolciumi pasticceria fresca ed altri generi alimentari", in cui veniva svolto l'intero ciclo produttivo, la società summenzionata avesse acquisito soltanto "una unità locale" e non la titolarità di una ulteriore impresa.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Con riguardo al primo profilo di censura il collegio osserva che l'art. 7, ultimo comma, della L. 8 agosto 1985, n. 443, (legge-quadro per l'artigianato) dispone che le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

L'art. 738 cod. proc. civ., che disciplina il procedimento in camera di consiglio, dispone che il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio, e che, se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.

Nel caso che ne occupa, dall'esame degli atti, risulta che il procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna ha espresso parere favorevole all'accoglimento del primo motivo di gravame in data 28 febbraio 1997 e, quindi, prima che il relatore riferisse in camera di consiglio in data 21 marzo 1997.

Lamenta la ricorrente che al P.M. sarebbe stato trasmesso soltanto il ricorso e non tutti gli atti del fascicolo d'ufficio e che, quindi, non gli sarebbe stato consentito di formulare il proprio parere "cognita causa".

Ciò però è irrilevante, essendo stato il P.M. sin dall'inizio informato dell'esistenza del procedimento e, quindi, messo in condizione di procedere all'esame di qualsiasi atto prima di formulare il proprio parere. Se ciò ha fatto senza prendere visione di qualche atto, lo ha fatto nell'esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile, come giustamente osservato dal giudice a quo, perché nulla gli avrebbe impedito di attendere, per formulare le sue conclusioni, il termine del procedimento.

Pertanto, la denunciata nullità per il su esposto motivo non sussiste.

Con riferimento al secondo profilo di censura il collegio osserva:

L'art. 11 della legge 25 luglio 1956 n. 860 (recante la disciplina delle imprese artigiane) stabiliva che la deliberazione della Commissione Provinciale per l'artigianato, che avesse rifiutato l'iscrizione all'albo delle artigiane o ne avesse disposto la cancellazione, era impugnabile con ricorso alla Commissione Regionale per l'artigianato, e che la decisione di quest'ultima era impugnabile dinanzi al Tribunale competente per territorio, la cui decisione doveva essere emessa in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

L'art. 8 delle norme di attuazione della legge su citata, approvate con D.P.R. 23 ottobre 1956 n. 1202, stabiliva, inoltre, che la decisione del tribunale doveva essere adottata con sentenza appellabile con le forme e i termini stabiliti per il procedimento di primo grado.

L'art. 8, ultimo comma, della nuova legge-quadro per l'artigianato - L. 8 agosto 1985, n. 443 - dispone che le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso avverso le decisioni della Commissione provinciale, possono essere impuginate entro sessanta giorni dalla notifica davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

La nuova legge nulla dice, però, circa la natura giuridica del provvedimento del tribunale e circa la sua impugnabilità.

Il successivo art. 13 della citata legge dispone che la legge 25 luglio 1956 n. 860 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956 n. 1202 sono abrogati e che, tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle della nuova legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative.

Questa corte al riguardo ha affermato che (cfr. Cass. 6 maggio 1991, n. 4990; Cass. 17 giugno 1996 n. 5519, quest'ultima resa a sezioni unite) "pur non essendo in contraddizione con alcuna disposizione della nuova legge, debbono ritenersi intrinsecamente incompatibili con essa le precedenti disposizioni relative alla natura ed alla impugnabilità del provvedimento del Tribunale, non potendo la loro ultrattività rimanere collegata alla normazione regionale, cui è

del tutto estranea ogni questione relativa all'ordinamento giudiziario e/o processuale".

Giova, peraltro, rilevare che l'EmiliaRomagna ha emanato proprie disposizioni legislative sull'artigianato con la legge regionale 4 giugno 1998, n. 24.

Devesi escludere, pertanto, che la forma del provvedimento del tribunale e i mezzi e le modalità di importazione possano ricavarsi ai sensi del citato art. 13, dalla precedente normativa sull'artigianato.

Mancando nella nuova normativa una disposizione che preveda la forma del provvedimento del tribunale ed i mezzi di impugnazione e considerato che v'è una disposizione che stabilisce che il tribunale è tenuto a decidere in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può fondatamente ritenersi che, nella materia in esame, sia applicabile la normativa che disciplina in via generale i procedimenti in camera di consiglio e che, quindi, il provvedimento del tribunale sia soggetto a reclamo alla corte d'appello ex art. 739 c.p.c. (cfr. in tal senso cass. 6 maggio 1991, n. 4990) e che sia il provvedimento del tribunale che quello della corte d'appello, che pronuncia su reclamo, debbano essere emessi con decreto motivato, ai sensi dell'art. 737 c.p.c., disponendo quest'ultima norma che i provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti

Nel caso che ne occupa, come detto, non vi è alcuna disposizione di legge che preveda la forma dei provvedimenti in questione, onde l'applicabilità della citata disposizione di cui all'art. 737 c.p.c. e, quindi, l'adottabilità della forma del decreto, che, come tale, quando questo è collegiale, qualunque sia la sua natura sostanziale, deve essere sottoscritto, ai sensi dell'art. 135 c.p.c., dal solo presidente (cfr. in tal senso, con riferimento alla ordinanza collegiale in materia di liquidazione del compenso a periti e consulenti, cass. n. 7958/97).

Il decreto della corte d'appello è, poi, ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della cost. in considerazione del fatto che non è impugnabile con altri mezzi e che, come affermato da cass. n. 5519/96 citata, ha natura sostanziale di sentenza, in quanto decide in ordine a diritti soggettivi tra più soggetti portatori di interessi contrapposti.

Pertanto non è censurabile il fatto che il provvedimento impugnato sia stato emesso nella forma del decreto motivato e sottoscritto dal solo presidente.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

La ricorrente censura la sentenza impugnata, deducendo che la s.n.c. Nanni Giancarlo, che già esercitava l'attività di "forno per la panificazione e commercio al minuto di pane pasta e pasticceria" in Bologna, via Emilia Ponente n. 157, era divenuta titolare di un altro esercizio, avente ad oggetto analoga attività di "forno per la panificazione e commercio all'ingrosso o al minuto di pane, pasta, dolci, pasticceria fresca ed altri generi alimentari, ubicato in Bologna, in via Clavature n. 22;

- che detta società, mediante l'artificio della denominazione "unità locale" del nuovo esercizio, era divenuta, in realtà, titolare di due distinte, imprese, entrambe qualificate artigiane, contravvenendo al disposto dell'ultimo comma, ultima parte, dell'art. 3 della legge 8.8.1985, n. 443, il quale stabilisce che "in ogni caso l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana";

- che erroneamente la corte di merito avrebbe ritenuto l'attività, svolta in via Clavature n. 22, riferibile ad "una unità locale" dovendosi individuare con tale espressione, dato il carattere di unitarietà dell'impresa artigiana, soltanto il luogo diverso dalla sede principale dell'impresa dove vengono eseguite solamente talune fasi del processo produttivo e non anche il luogo ove viene

svolto, come nel caso di specie, l'intero ciclo produttivo della stessa attività svolta nella sede principale;

- che una diversa interpretazione della norma di cui all'art. 3 su citata, non consentita dalla chiara ed inequivoca, formulazione del testo letterale della stessa, finirebbe per stravolgere i principi fondamentali (artt. 2-3) della legge-quadro per l'artigianato, in quanto consentirebbe alla società Nanni Giancarlo e C. s.n.c., per la quale vigono i limiti dimensionali di 18 dipendenti (art. 4, lett. a, della legge 443/85), di potere, attraverso l'artificio della istituzione di unità locali, diventare titolare di ben 18 imprese;

- che, pertanto, è del tutto legittima la deliberazione di cancellazione della società summenzionata dall'albo delle imprese artigiane.

Tale censura non può essere condivisa.

La corte di merito ha affermato:

- che lo stesso modulo di denuncia per l'albo delle imprese artigiane prevede apposite voci per le unità locali;

- che l'art. 3 della legge 443/85 all'ultimo comma prevede la possibilità che l'impresa artigiana si svolga in luogo fisso "presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali" o, nella sede designata dal committente o in forma ambulante, ma in nessun modo limita il potere dell'imprenditore di individuare il luogo o i luoghi in cui esercitare la sua attività;

- che il legislatore, prescrivendo che l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana, con tale disposizione non ha sicuramente inteso vietare che il ciclo produttivo potesse svolgersi per intero in più luoghi, atteso che non poteva certamente ignorare che l'imprenditore, pur rimanendo unico ed immutato, può esercitare la propria attività in luoghi diversi, soprattutto se essa si attua nella forma societaria, che consente indubbiamente la partecipazione dei singoli soci all'intero ciclo produttivo, anche se questo venga a svolgersi in una pluralità di luoghi;

- che, quindi, la legge quadro sull'artigianato non proibisce che la medesima attività produttiva possa svolgersi per intero in due luoghi distinti, rilevando soltanto che siano rispettati i limiti concernenti le dimensioni (art.4), la tipologia dell'attività esercitata (art. 3), la partecipazione dell'imprenditore a detta attività (art. 2) e la prevalenza del lavoro sul capitale (art. 3).

Ritiene il collegio che tale tesi possa essere condivisa.

La legge 8 agosto 1995, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato) contiene una propria definizione dell'impresa artigiana, stabilendo che è "artigiana" l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali, di cui alla stessa legge del 1985 (art. 4), abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest'ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

Il secondo e terzo comma dell'art 3 della legge del 1985 (modificati dall'art. 1 della legge 20 maggio 1997 n. 133) dispongono che è artigiana anche l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla stessa legge del 1985 (art. 4) e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società (escluse le società a responsabilità limitata per azioni e in accomandita per azioni) a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge del 1985 stabilisce che l'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio.

L'art. 4 della legge del 1985, dopo avere stabilito che l'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente, purché diretto personalmente dall'artigiano o dai soci, fissa il numero massimo di dipendenti che l'imprenditore può avere secondo i settori di attività.

Il legislatore, dopo avere fornito la nozione di impresa artigiana, all'ultimo comma dell'art. 3 summenzionato stabilisce che, in ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Da quanto precede emerge:

1) che è irrilevante il luogo ove l'impresa artigiana svolge la propria attività, potendo questa essere svolta in luogo fisso (presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente) oppure in forma ambulante o di posteggio;

2) che l'impresa artigiana è definita:

- a) dall'**oggetto** della stessa, che può essere costituito da qualsiasi attività di produzione di beni, anche semilavorati o di prestazioni di servizi, escluse le attività indicate al primo comma dell'art. 3 (cioè le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest'ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);
- b) dal **ruolo dell'artigiano** nell'impresa, richiedendosi, in particolare, che questo svolga "in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art. 2);
- c) dai **limiti dimensionali** relativi ai dipendenti utilizzabili, che varia da settore a settore;
- d) dalla **funzione preminente nell'impresa dei lavoro sul capitale**.

Dalla normativa in esame non si ricava che, pur nella ricorrenza dei requisiti sopra, indicati, l'esercizio da parte di uno stesso imprenditore di una medesima attività, svolta in luoghi diversi con lo svolgimento in ogni luogo dell'intero ciclo produttivo, comporti, ai fini della legge-quadro per l'artigianato - scopo dichiarato ed esclusivo di tale legge (art. 1) è quello di fissare i principi direttivi che le regioni sono tenute ad osservare nella previsione di provvidenze a favore delle attività artigiane -, l'esistenza di una pluralità di imprese. Dalla legge si ricava addirittura che lo svolgimento di attività escluse insieme a quella, che qualifica l'impresa come artigiana, quindi di più attività, non incidono né sulla natura né sulla unitarietà della stessa, qualora queste ulteriori attività siano solamente **strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa** (art. 3, primo comma).

Pertanto, si deve escludere che, qualora ricorrano i requisiti sopra specificati (tutti sussistenti nel caso di specie, come accertato dal giudice a quo), l'esercizio da parte di un **unico** imprenditore di una **medesima** attività in distinti locali, in ciascuno dei quali si svolga l'intero ciclo dell'attività produttiva, violi l'art. 3, ultimo comma, ultima parte, della legge 8 agosto 1985 n. 443, il quale prescrive che l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato.

La novità e complessità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.
Così deciso in Roma. il 25 febbraio 2000.

depositato in Cancelleria
il 27 giugno 2000